Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2984

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PALERMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2017

Modifiche alla disciplina dell'ordinamento forense in tema di materie oggetto della prova orale dell'esame di Stato

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il testo della riforma degli esami di avvocato contenuto nell'articolo 46, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, destinato (salvo ulteriori proroghe) ad entrare a regime nell'anno 2018, contiene un elenco di tutte le materie dell'esame orale, separate da una virgola. Per una inspiegabile svista del legislatore, la separazione tra le materie scompare tra «diritto comunitario» e «diritto internazionale privato», dove, in luogo della virgola, c'è la congiunzione «e».

L'articolo in questione dispone infatti che «Nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: (*omissis*) diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario (*omissis*)». Non, quindi, (*omissis*), diritto comunitario, diritto internazionale privato, etc., ma... «diritto comunitario e internazionale privato». In questo modo le due materie finiscono per essere accorpate quasi fossero la stessa cosa. Il diritto dell'Unione europea e il diritto internazionale privato sono invece, com'è noto ed evidente, autonome branche della legislazione ed autonome discipline giuridiche, di studio universitario e anche degli esami di avvocato in base alle norme fino ad oggi in vigore (articolo 17-*bis*, comma 3, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180).

A questa «disattenzione» da parte del legislatore dovrebbe essere semplicissimo porre rimedio, anche se le segnalazioni già avanzate da avvocati e professori delle materie in oggetto non hanno finora avuto l'effetto di indurre il legislatore a una semplicissima operazione di manutenzione legislativa. La mancata correzione del menzionato refuso rischia ora di produrre tuttavia un risultato paradossale. Dopo tanti anni sta infatti per entrare in vigore la riforma dell'esame di avvocato che – se non modificata – di fatto precluderà la possibilità di portare all'esame orale le uniche materie di respiro internazionale, quelle che è necessario conoscere e mettere in pratica nei rapporti transnazionali e per le quali, anzi, sempre più si richiede agli avvocati una competenza specifica sempre più approfondita anche in considerazione dei cambiamenti normativi che intervengono molto velocemente. Accorpandole in una materia unica, infatti, si creerebbe una inesistente nuova materia su cui nessuno può essere esaminato.

Va inoltre rilevato che, come è noto, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l'Unione europea è succeduta alla Comunità europea (si vedrà l'articolo 1, terzo paragrafo) e, pertanto, risulta errata la locuzione «diritto comunitario». Il presente disegno di legge intende quindi cogliere l'occasione di sostituire la vetusta locuzione «diritto comunitario» con «diritto dell'Unione europea» per porre rimedio all'indebito accorpamento delle due materie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 46, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «diritto comunitario ed internazionale privato» sono sostituite dalle seguenti: «diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato».

€ 1,00